



PROTOCOLLO D'INTESA

per la realizzazione di sportelli informativi e attività informative - formative sulle misure finanziarie gestite da Fincalabra

tra

Fincalabra S.p.A.

e

***Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cosenza***

***Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Castrovillari***

***Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Paola***

***Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rossano***

PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre

TRA

Fincalabra S.p.A., Società Finanziaria per lo Sviluppo Economico della Calabria, con sede in Catanzaro, Via Pugliese, n. 30, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Luca MANNARINO, Presidente, iscritta al Registro Società del Tribunale di Catanzaro al n. 5668, CCIAA di Catanzaro, n. 135378, P.Iva. 01759730797, di seguito denominata "Fincalabra".

E

Gli Ordini dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano, nelle persone dei loro rispettivi Presidenti, Dott. Andrea MANNA, Dott. Mario STRATICO', Dott. Pasqualino SARAGO', Dott. Carlo PLASTINA, di seguito denominati "ODCEC"

PREMESSO CHE

- Fincalabra, Società in House della Regione Calabria, nel quadro della Programmazione Economica della Regione, attua e gestisce, in convenzione con i Dipartimenti Regionali, diversi Interventi Finanziari per lo sviluppo del territorio regionale, quali il FUOC – Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita, il FUIF, Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria, il Riequilibrio Finanziario, oltre al Progetto INTRAPRESA, finalizzato al rilancio ed alla crescita dell'economia calabrese, attraverso specifiche Azioni di Sistema.

- L'articolo 8 - competenza diligenza e qualità delle prestazioni - del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, al comma 1 prescrive che *"il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative"* e al comma 5 che *"l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo"*.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Fincalabra, nell'ambito della propria mission aziendale e delle proprie finalità statutarie, supporta gli ODCEC nella realizzazione di Sportelli informativi e in attività informativo - formative sulle Misure Finanziarie gestite, a sostegno dei propri Iscritti.

Tali Sportelli informativi e tali attività informativo - formative verranno erogate tramite:

- specifiche sessioni informativo - formative a beneficio degli Iscritti degli ODCEC su Bandi e Progetti specifici, ad opera di personale qualificato di Fincalabra, presso le Sedi territoriali degli ODCEC o presso gli Uffici di Fincalabra;
- assistenza telefonica e/o tramite e-mail, da parte degli information officers di Fincalabra, sulla base di specifiche richieste da parte delle Sedi Territoriali degli ODCEC.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità di un (1) anno, a far data dalla firma dello stesso, tacitamente rinnovabile per la medesima durata, salvo eventuale disdetta da inviarsi da una delle parti, a mezzo pec, almeno due mesi prima della sua scadenza.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

Fincalabra si impegna a fornire i servizi di cui all'articolo 1, in coordinamento con i responsabili indicati dagli ODCEC e comunicati entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Gli ODCEC si impegnano a fornire a Fincalabra ogni informazione ed assistenza utile e necessaria ai fini di una ottimale realizzazione dei servizi di cui all'articolo 1, ivi compreso le risorse umane da formare per l'attività di Sportello Informativo, la logistica (uffici per lo Sportello informativo e aule per la formazione) e le attrezzature e i sistemi hardware e software necessari (personal computer, Internet, e-mail).

Gli ODCEC divulgheranno presso i propri iscritti il contenuto del presente accordo, anche promuovendo incontri periodici con gli stessi per incentivare la presentazione delle Misure Finanziarie e dei progetti di investimento.

Ulteriori forme di divulgazione mediante l'eventuale svolgimento in comune di attività comunicative e promozionali attinenti all'oggetto del presente accordo saranno definite di comune intesa tra le Parti.

ART. 4 – COMITATO DI COORDINAMENTO

Le parti si impegnano a costituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo un Comitato di Coordinamento, con il compito di promuovere, concertare e valutare le azioni attuative del presente protocollo, nonché il monitoraggio delle iniziative comuni.

Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente di ciascun Ordine (o suo delegato) e dal Presidente (o suo delegato) di Fincalabra ed eleggerà al suo interno il Presidente, il Segretario e disciplinerà con apposito regolamento il proprio funzionamento.

Le parti fin d'ora individuano l'Ordine di Cosenza, quale sede del Comitato di Coordinamento.

La partecipazione al Comitato deve intendersi a titolo gratuito.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente mediante modalità atte a comprovare il ricevimento della convocazione almeno tre giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Per la validità delle riunioni del Comitato deve essere presente la maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Comitato verranno fatte constare da verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente e trascritti su un apposito libro.

ART. 5 - RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a mantenere riservate le attività e la documentazione prodotte in esecuzione del presente incarico nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 675/96, in adempimento della quale è allegata relativa dichiarazione di autorizzazione.

ART. 6 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Le parti si danno reciprocamente atto di essere soggetti giuridicamente autonomi e indipendenti sotto ogni profilo.

Gli ODCEC e i propri iscritti non potranno in alcun modo agire, stipulare contratti o contrarre obbligazioni in nome e per conto di Fincalabra e non potranno in alcun modo utilizzare la denominazione sociale Fincalabra S.p.A. senza la preventiva autorizzazione scritta.

Le parti si impegnano, altresì, al rispetto della vigente normativa "anticorruzione".

Il presente atto, inoltre, costituisce una dichiarazione di intenti, non comportante alcun ulteriore obbligo, se non quelli espressamente previsti.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per le eventuali controversie, il Foro competente è quello del Tribunale di Cosenza.

Le parti dichiarano di accettare espressamente gli artt. 5, 6 e 7.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

• ODCEC di Cosenza
Il Presidente Dott. Andrea MANNA

• ODCEC di Castrovillari
Il Presidente Dott. Mario STRATICO'

• ODCEC di Paola
Il Presidente Dott. Pasqualino SARAGO'

• ODCEC di Rossano
Il Presidente Dott. Carlo PLASTINA

Fincalabra S.p.A.

Il Presidente

Dott. Luca MANNARINO

